

## Il Codice Etico-Professionale

### 1. Sicurezza e idoneità degli ambienti

- 1.1 Le scuole associate hanno l'obbligo di operare in ambienti idonei all'attività scolastica.
- 1.2 Gli impianti elettrici e di riscaldamento dovranno essere in regola con le vigenti norme
- 1.3 Il personale e gli studenti delle scuole associate dovranno essere coperti da assicurazione.
- 1.4 Le scuole associate hanno l'obbligo di operare in osservanza alla legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 1.5 Le scuole associate hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure atte alla realizzazione di ambienti salubri, sicuri ed idonei allo studio.

### 2. Veridicità delle informazioni

- 2.1 La pubblicità, e le informazioni scritte ed orali date agli studenti, dovranno essere sempre veritiere e dovranno sempre chiaramente specificare:
  - la durata del piano degli studi;
  - il numero di ore effettive del corso;
  - il numero di minuti per ciascuna ora/lezione;
  - il prezzo del corso, della tassa d'iscrizione e cosa essa comprende;
  - il numero massimo di allievi per corso;
  - le clausole del contratto.
- 2.2 Non dovranno, in nessun modo, essere indotti erronei convincimenti sulle aspettative relative ai risultati e certificati ottenibili internamente alla scuola o sul valore e riconoscimento dei certificati esterni ai quali la scuola prepara.

### 3. Tutela dei dati personali.

Ogni scuola associata, nello svolgimento dell'attività, si impegna ad operare con lealtà, correttezza e trasparenza, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà, anche con riguardo alla protezione dei dati personali di discenti, lavoratori e di tutti gli interessati.

A tal fine dovrà:

- effettuare la raccolta ed il trattamento di dati esatti, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto agli scopi del trattamento che devono essere determinati, espliciti e legittimi;
- conservare i dati fino a quando necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti;
- adottare particolari cautele in caso di dati relativi a minori o appartenenti a categorie particolari (e.g. dati relativi alla salute);
- garantire la sicurezza dei dati ed impedirne la diffusione;

- favorire iniziative di formazione e sensibilizzazione dei lavoratori;
- scegliere idonei fornitori e adeguati strumenti di trattamento dei dati personali;
- assicurare l'esercizio dei diritti degli interessati.

#### **4. Regolamentazione dei rapporti con il personale**

- 4.1. Ogni scuola associata ha l'obbligo di avvalersi di uno staff docente professionalmente qualificato, e di personale amministrativo e di accoglienza adeguato ed efficiente.
- 4.2. I rapporti contrattuali di lavoro dovranno essere regolati secondo i CCNL del settore e le leggi vigenti.
- 4.3. Ogni scuola associata ha l'obbligo di avvalersi prevalentemente di uno staff docente assunto con un contratto di lavoro dipendente.
- 4.4. Può far ricorso, in forma non prevalente, a prestazioni autonome, in osservanza delle leggi in materia e i cui compensi non siano inferiori a quelli che percepirebbe un lavoratore dipendente per la stessa prestazione.

#### **5. Organizzazione scolastica**

Al fine di garantire un alto livello qualitativo e di professionalità, ogni scuola associata deve dimostrare continuità e coordinamento nelle attività didattiche e in particolare attraverso la presenza di un organico stabile che preveda:

5.1. una figura qualificata responsabile per le seguenti attività:

- la programmazione dei corsi e la scelta del materiale didattico;
- la verifica periodica relativa ai progressi degli studenti;
- il coordinamento dell'insegnamento tramite regolari osservazioni delle lezioni;
- il coordinamento dello sviluppo dell'insegnante tramite incontri periodici verbalizzati con lo staff insegnante per discutere e verificare l'andamento didattico;

5.2. la possibilità per lo staff insegnante di frequentare seminari di aggiornamento;

5.3. un sistema verificabile di valutazione delle abilità linguistiche per l'inserimento dello studente nei vari livelli nonché la certificazione finale del livello raggiunto seguendo i criteri stabiliti dal Common European Framework del Consiglio d'Europa.

#### **6. Norme di comportamento**

Le scuole AISLi condividono un'etica professionale sinceramente orientata alla realizzazione delle migliori condizioni ambientali e lavorative degli addetti al settore della formazione linguistica unitamente alla realizzazione di ambienti e percorsi formativi ideali all'apprendimento, considerando ciò tra gli obiettivi principali della propria professione.



AISLi pretende dai propri membri il rispetto delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e welfare nonché un comportamento leale e commercialmente corretto. In particolar modo:

#### 6.1. Rispetto della dignità della persona

Non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato sulle opinioni politiche e sindacali, la religione, la razza, la nazionalità, l'età, il sesso, l'orientamento sessuale, lo stato di salute ed, in genere, qualsiasi caratteristica personale.

#### 6.2. Integrità morale

AISLi ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi, dei regolamenti, degli usi e, comunque, di tutte le disposizioni normative vigenti in Italia.

I membri di AISLi devono avere consapevolezza del significato etico delle proprie azioni e non devono perseguire l'utile personale o aziendale in violazione delle leggi vigenti o in violazione del presente codice etico.

#### 6.3. Correttezza nei rapporti commerciali e qualità delle relazioni

Nessuna logica commerciale o di mercato può giustificare l'informazione non veritiera o ingannevole quale strumento per il perseguimento dell'interesse personale o di AISLi.

Nell'ambito delle relazioni con i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, i clienti e ogni terzo, i membri AISLi operano con trasparenza, correttezza e onestà.

#### 6.4. Rispetto dei principi di concorrenza leale tra gli associati

I membri AISLi si impegnano a rispettare ed osservare scrupolosamente i principi di concorrenza leale.

In particolare si obbligano a non porre in essere alcuna condotta sleale nei confronti di altre scuole AISLi con cui si condivide il know how dell'associazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Intraprendere azioni commerciali nella città o nel naturale territorio, che non sia già storicamente condiviso, di un altro associato, senza averlo precedentemente informato e senza aver concordato l'iniziativa. Fanno eccezione le attività didattiche a distanza. Sarà considerata ancor più inaccettabile la collaborazione con diretti competitors di tale associato in quanto l'azione commerciale andrebbe a ledere il loro benessere.
2. Trattare dipendenti e collaboratori di un altro associato senza averlo precedentemente informato e senza aver concordato una soluzione. In particolare, ciascun socio si asterrà dal sollecitare illegittimamente l'instaurazione di rapporti di lavoro con personale di altri associati, dal impossessarsi di prodotti, Know-how e clientela degli stessi.

#### 6.5. Tutela ambientale

La tutela ambientale è oggetto di massima cura da parte di AISLi ed i suoi membri. AISLi ha la consapevolezza che l'ambiente è un bene primario; di conseguenza, si impegna a porre in essere, quando possibile, tutte le azioni economicamente sostenibili per la cura dell'ambiente, per il miglioramento della qualità dell'eco-sistema e per la prevenzione di effetti nocivi per l'ambiente. Lo stesso impegno riguarda la tutela della salute dell'uomo nel suo rapporto con l'ambiente.



#### 6.6. Spirito di servizio e condivisione dei dati

I membri dell'AISLi adotteranno tutte le iniziative necessarie, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, affinché sia realizzata la **mission** dell'Associazione volta a fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità per la collettività.

I membri dell'AISLi si impegnano a fornire puntualmente i dati numerici richiesti volti a definire dimensioni, volumi e caratteristiche dall'Associazione. Sarà applicata una penale monetaria ai membri che non forniranno i dati richiesti dall'associazione. La misura di tali penali verrà stabilita dal consiglio direttivo.

#### 6.7. Tutela dei marchi e dei loghi

Si riconosce l'importanza del rispetto della tutela di marchi e loghi al fine di garantire un mercato corretto e leale, oltre ad un trasparente rapporto con la clientela.

A tal fine, i membri AISLi si impegnano a rispettare ogni normativa in tema di tutela della proprietà e a garantire che all'interno dell'associazione venga rispettato il divieto di contraffare o alterare marchi o loghi distintivi e/o di utilizzare nella propria campagna pubblicitaria in modo inappropriato e non autorizzato marchi o loghi distintivi.

E' facoltà di un associato appellarsi per iscritto al Consiglio Direttivo per eventuali casi di palese inadempienza di uno o più dei principi etici dell'Associazione, ravvisabili da parte di altro associato.

Il Consiglio Direttivo, valutata la fondatezza dei rilievi mossi, chiederà per iscritto all'associato di esporre le proprie ragioni e/o richiederà di porvi rimedio entro e non oltre 30 giorni.

Nel caso in cui il Consiglio ritenga che la controversia non sia risolta verrà applicato l'art.12 dello Statuto in materia di arbitrato.